

**PROPOSTA DI LEGGE**

**TITOLO I**

**STATUTO**

**Art. 1.**

*(Costituzione dei partiti politici).*

1. I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia possono liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.

**Art. 2.**

*(Statuto dei partiti).*

1. I partiti politici approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il proprio statuto, che è pubblicato, ai soli fini di pubblicità, nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Eventuali variazioni successive dello statuto sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

3. La pubblicazione dello statuto ai sensi dei commi 1 e 2 è condizione per accedere ai contributi di cui all'articolo 9.

**Art. 3.**

*(Principi e criteri direttivi per gli statuti dei partiti).*

1. Tutti i cittadini e gli stranieri residenti in Italia hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un partito politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo statuto.

2. Lo statuto dei partiti di cui all'articolo 2, comma 1, indica:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione da parte di un organo rappresentativo degli iscritti;

b) la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo degli iscritti;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito;

d) le modalità della partecipazione delle minoranze alle strutture organizzative del partito, nonché alle risorse finanziarie di cui al comma 3;

e) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché le relative procedure di ricorso;

f) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia, precisando le modalità

che assicurino la loro indipendenza rispetto agli organi di direzione politica;

g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli interessati;

h) le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali, per le cariche di sindaco e di presidente della provincia, ai sensi dell'articolo 4.

3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito, con possibilità di ricorso agli organi di garanzia.

## **TITOLO II**

### **SELEZIONE DELLE CANDIDATURE**

#### **Art. 4.**

*(Elezioni primarie).*

1. I partiti che intendano concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo possono promuovere, entro i termini previsti dai rispettivi statuti, elezioni primarie a scrutinio segreto tra gli elettori.

2. Gli statuti determinano i criteri per la ripartizione delle spese di organizzazione delle elezioni primarie tra le varie articolazioni territoriali.

3. Gli statuti dei partiti che organizzano le elezioni primarie assicurano piena parità di condizioni tra i candidati.

4. Nel caso in cui i partiti politici scelgano di non promuovere le elezioni primarie, i relativi statuti prevedono forme alternative di consultazione tra gli iscritti.

5. I partiti che scelgono di promuovere le elezioni primarie hanno diritto al rimborso da parte dello Stato, in proporzione agli effettivi votanti, delle spese sostenute, dietro presentazione di un'apposita rendicontazione. Hanno diritto al rimborso solo i partiti che hanno promosso le primarie nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

#### **Art. 5.**

*(Modalità di svolgimento delle elezioni primarie).*

1. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie tutti gli elettori che risultino iscritti al partito che ha promosso le elezioni primarie stesse, nonché i cittadini che abbiano destinato in suo favore il 4 per mille della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 9. Gli statuti dei partiti prevedono i casi in cui sono ammessi a partecipare alle elezioni primarie gli elettori che abbiano fatto richiesta di iscrizione al partito medesimo, anche se non ancora accettata dagli organi competenti.

2. Gli elettori che non possiedono i requisiti di cui al comma 1 possono comunque partecipare alla votazione nelle elezioni primarie, qualora ne facciano espressa richiesta agli organi competenti dei diversi partiti politici, a condizione che dimostrino di non essere iscritti a nessun altro movimento o partito politico. Gli statuti dei partiti prevedono tassativamente i casi in cui può essere negata la partecipazione di tali elettori alle elezioni primarie.

3. Gli statuti dei partiti possono porre come condizione per la partecipazione alle primarie il versamento di una somma da parte dell'elettore.

4. Per ciascuna competizione è selezionato l'aspirante candidato che riporti il numero più alto di voti. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato, subentra il

primo dei non eletti.

5. Gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al Comitato di garanti di cui all'articolo 7, in caso di presunte irregolarità. Tempi e modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati dallo statuto del partito che ha promosso le elezioni primarie.

6. I partiti possono rifiutare, ove previsto dai rispettivi statuti, le candidature di elettori che risultino condannati per reati di corruzione, concussione e appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.

#### **Art. 6.**

*(Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni primarie).*

1. Gli statuti dei partiti determinano le modalità generali di presentazione delle candidature.

2. Può presentare la propria candidatura alle elezioni primarie qualsiasi elettore, che possieda i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, il quale risulti sostenuto da una lista di presentatori aventi i requisiti richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti.

3. Con le modalità previste dai rispettivi statuti, le candidature alle elezioni primarie possono altresì essere sostenute da una o più strutture del partito presenti sul territorio interessato dalle consultazioni elettorali.

4. Possono inoltre presentare la propria candidatura anche gli elettori non iscritti ad alcun partito politico, a condizione che sottoscrivano un impegno a candidarsi, in caso di esito favorevole delle elezioni primarie, nelle liste del partito che ha promosso le elezioni primarie stesse. La sottoscrizione di più di un impegno comporta la decadenza dell'elettore dal proprio diritto.

#### **Art. 7.**

*(Comitato dei garanti e costituzione del seggio elettorale).*

1. Gli statuti dei partiti prevedono l'istituzione di un Comitato di garanti, che ha il compito di vigilare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie.

2. Il Comitato di garanti procede alla costituzione dei seggi elettorali, che possono essere localizzati in strutture ed edifici individuati dalle amministrazioni comunali.

3. Il Comitato di garanti procede altresì alla definizione di una rosa di nomi di candidati che è sottoposta alle elezioni primarie, secondo criteri determinati dagli statuti. Ciascun elettore ha diritto di votare per un solo candidato tra i nomi che compongono la rosa.

4. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dagli scrutatori designati, una volta concluse le operazioni di voto. Gli aspiranti candidati possono assistere o nominare un proprio rappresentante.

#### **Art. 8.**

*(Norme sulle coalizioni).*

1. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano anche alle coalizioni di partiti e movimenti politici che si presentano alle elezioni con propri candidati.

2. Al fine di cui al comma 1 i partiti della coalizione adottano un apposito regolamento organizzativo.

### **TITOLO III**

#### **FINANZIAMENTO**

## **Capo I**

### **CONTRIBUTO DEI CITTADINI AI PARTITI POLITICI**

#### **Art. 9.**

*(Finanziamento diretto dello Stato commisurato alle libere e volontarie indicazioni dei cittadini).*

1. A decorrere dall'anno finanziario della data di entrata in vigore della presente legge, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai partiti che hanno ricevuto il rimborso delle spese elettorali per le ultime elezioni della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. La destinazione volontaria del 4 per mille avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi, su una scheda separata e anonima, al fine di garantire il rispetto della riservatezza. La scheda contiene l'elenco dei partiti aventi diritto, ai sensi del comma 1. Il contribuente indica sulla scheda il partito politico cui intende destinare la quota dell'imposta.

3. L'importo versato ai sensi del comma 2 è devoluto ai singoli partiti in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali effettuate dai contribuenti.

4. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e il rispetto della loro riservatezza. Il regolamento detta altresì le necessarie disposizioni tecniche relative alla predisposizione della scheda di cui al comma 2.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dalla trasmissione alle Camere del relativo schema.

#### **Art. 10.**

*(Deducibilità delle erogazioni liberali  
in favore dei partiti politici).*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*l-bis*) le erogazioni liberali in danaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dei partiti politici".

#### **Art. 11.**

*(Deducibilità  
dal reddito di impresa).*

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

"*c*) le erogazioni liberali fatte a favore di università, istituti di istruzione universitaria,

partiti politici e fondazioni culturali costituite dai partiti politici, nei limiti di una somma non superiore a 50 milioni di lire annue per i contributi diretti ai partiti e non superiore a 75 milioni di lire annue per i contributi diretti alle fondazioni costituite dai partiti per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato;".

#### **Art. 12.**

*(Improduttività di reddito degli immobili destinati all'esercizio del diritto di cui all'articolo 49 della Costituzione).*

1. All'articolo 33, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano altresì produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari e le loro pertinenze, destinate esclusivamente a sedi di partiti politici per l'esercizio del diritto di cui all'articolo 49 della Costituzione".

### **Capo II**

#### **DISCIPLINA FISCALE DEL PATRIMONIO E DELLE ATTIVITÀ DEI PARTITI POLITICI**

#### **Art. 13.**

*(Esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali).*

1. Gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici derivanti da legge o da regolamento statale, regionale, provinciale e comunale sono esenti dalle imposte di bollo, dalle imposte di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e da ogni altra tassa ed onere di natura fiscale o amministrativa.

2. Gli acquisti di immobili a favore dei partiti politici, a qualsiasi titolo effettuati, sono esenti dalle imposte di registro e da quelle ipotecarie e catastali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, a condizione che gli immobili stessi siano destinati a sedi di partiti politici per un periodo continuativo di tempo non inferiore a dieci anni.

#### **Art. 14.**

*(Plusvalenze da cessioni di immobili destinati ad attività di partiti politici).*

1. Al comma 1 dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d-bis)* le plusvalenze realizzate dalla cessione degli immobili di cui alla lettera *f)* del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, a condizione che la destinazione, indicata nella medesima lettera *f)*, abbia durata non inferiore a dieci anni al momento della cessione, a meno che l'immobile non sia più idoneo alle attività in oggetto e il ricavato sia interamente devoluto per l'acquisto di una nuova sede".

#### **Art. 15.**

*(Esclusione dalla determinazione del reddito delle immobilizzazioni destinate allo svolgimento delle attività politiche).*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è inserito il seguente:

"4-bis. Nella determinazione del reddito imponibile di cui al comma 4, il patrimonio netto e gli eventuali finanziamenti da soci o da terzi sono diminuiti dell'ammontare delle immobilizzazioni aziendali costituite dagli immobili di cui alla lettera f) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643".

#### **Art. 16.**

*(Riduzione dell'aliquota IVA).*

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore di partiti politici l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 10 per cento della base imponibile dell'operazione.

#### **Art. 17.**

*(Esenzione dall'imposta sulla pubblicità).*

1. Le insegne, le iscrizioni, i manifesti e tutte le forme di pubblicità visiva ed acustica riguardanti i partiti politici sono esenti dal pagamento dell'imposta e del diritto di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

#### **Art. 18.**

*(Riduzione delle tariffe postali per le telecomunicazioni).*

1. In occasione delle campagne elettorali per il rinnovo degli organi rappresentativi si applicano le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

#### **Art. 19.**

*(Esenzione dalla tassa per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per manifestazioni e attività dei partiti politici).*

1. Le occupazioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate dai partiti politici per lo svolgimento della loro attività, non sono soggette alla tassa di cui al medesimo articolo 38.

### **Capo III**

STRUTTURE E SERVIZI PER LA PARI OPPORTUNITA' DEI PARTITI POLITICI

## **Art. 20.**

*(Messaggi di utilità pubblica).*

1. I partiti politici possono chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri di determinare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, i messaggi di utilità pubblica inerenti lo svolgimento della loro attività politica che la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo è obbligata a trasmettere ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni.

2. Alla trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono riservati tempi non inferiori allo 0,50 per cento di ogni ora di programmazione e lo 0,30 per cento dell'orario settimanale di ciascuna rete.

3. Le forme e i tempi di accesso per la trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono stabiliti, nel rispetto dei principi del pluralismo e della proporzionalità di rappresentanza in Parlamento, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

## **Art. 21.**

*(Strutture per manifestazioni pubbliche).*

1. I consigli comunali, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, prevedono nei loro statuti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici.

2. Gli statuti comunali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

## **Capo IV**

### **CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO DIRETTO DELLO STATO E ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E FISCALI E SANZIONI**

## **Art. 22.**

*(Conformità dello statuto alla legge e rendiconto di esercizio).*

1. I partiti che hanno approvato un proprio statuto ai sensi del titolo I possono usufruire dei contributi di cui all'articolo 9 e accedere alle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalla presente legge.

2. I partiti che hanno usufruito dei contributi di cui all'articolo 9 o che intendano accedere alle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalla presente legge, presentano un rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Provvede alla redazione del rendiconto il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito, del movimento politico o della coalizione.

3. Il rendiconto deve essere corredato da una relazione del rappresentante legale o del tesoriere sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento politico e sull'andamento della gestione nel suo complesso; detta relazione va redatta secondo il modello di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

4. Il rendiconto deve essere altresì corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C annesso alla presente legge.

5. Al rendiconto devono inoltre essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle

società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve tenere il libro giornale e il libro degli interventi.

7. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

8. I libri contabili tenuti dai partiti, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e sigillati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

9. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

10. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o del movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

11. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono effettuare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili.

12. Il legale rappresentante o il tesoriere è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

13. Il rendiconto di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere, dalla relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché dalle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere al Presidente della Camera dei deputati, entro il 31 luglio di ogni anno.

14. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale*.

15. Il Presidente della Camera dei deputati, di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto dal collegio dei revisori dei conti, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati di intesa dai Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile.

## **Art. 23.**

*(Sanzioni).*

1. L'irregolare redazione del rendiconto di cui all'articolo 22 o la non conformità dello statuto alla presente legge comportano per il partito politico l'esclusione dai contributi di cui all'articolo 9 e dai benefici tariffari e fiscali previsti dalla presente legge.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sulla base di un controllo sulla regolarità della redazione, attesta la conformità dello statuto dei partiti alla presente legge.

## **Art. 24.**

*(Abrogazioni).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.